

REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1990****relativo al rilascio, il 30 aprile 1990, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1645/89⁽⁵⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il secondo trimestre 1990;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Gli Stati membri rilasciano, il 30 aprile 1990, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 aprile 1990, alle seguenti condizioni:

- a) per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- b) per i prodotti dei codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, i quantitativi richiesti, originari:
 - del Cile, sono attribuiti integralmente;
 - degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- c) per i prodotti dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono ridotti del 98,175 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 21.